NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BREVETTI

Art. 2

Requisiti della domanda internazionale

La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del citato trattato di cooperazione in materia di brevetti e del suo regolamento di esecuzione ed essere redatta in lingua francese, o inglese, o tedesca. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale a due copie; le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio centrale brevetti a spese del richiedente.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1985, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti
Estremi	Legge 21 dicembre 1984, n. 890
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-attuazione-del-trattato-di-cooperazione-internazionale-in/art-2-requisiti-della-domanda-internazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it